



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 319 del 08.08.2014

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.47 L.R. n.7 del 30 aprile 2002 - Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29. 9. 2009 tra Verde contro Regione Campania.

REG. GEN. n. 1119/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente
Pietro Foglia*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 119/11

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
319	08/08/2014	52	4	13

Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 L.R. 7 del 2002 Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29.9. 2009 tra Verde Vittorio contro Regione Campania.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 750648D8DB159456820BAD31F7394878772865F7

Allegato nr. 1 : B7FBD2D0CECA951A368A19E3391E00324C25CE5A


Allegato nr. 2 : AC0EC448815A885A645349D7138509336BD3D3DA

Allegato nr. 3 : 3B2288B196338A1FED606B523F9B433A91BE7957

Allegato nr. 4 : ACBD43900816AB6AF5D3CE3C3D42E38358BC6BA1

Allegato nr. 5 : DF2936016D6D6E48F853910287741A57C64EBB09

Frontespizio Allegato : 778BB8472F2822FB89FF96B0D1C9E6DE70A44362



Data, 18/08/2014 - 12:26

Consiglio Regionale della Campania

Pagina 1 di 1

Prot. Gen. 2014.0016603/A


Del. 02/09/2014 09 07 02

Da. CR A. SERDA

Assessore

Presidente Caldoro Stefano

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

52
554
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

08/08/2014

 ATTIVITÀ AMM.VA
 REG. GEN. N. 119/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 L.R. 7 del 2002 Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29.9. 2009 tra Verde Vittorio contro Regione Campania.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016603/A

Del. 02/09/2014 09 07 02

Da CR A. SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del Giudice del Lavoro, con sentenza n. 4484 del 29.9.2009 ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Verde Vittorio contro la Regione Campania;
- b. il TAR Campania – Sezione Quarta ha emanato la sentenza n. 1337/12 in sede di esecuzione del giudicato
- c. con la medesima pronuncia il TAR ha ordinato alla Regione Campania di adempiere entro il termine di giorni trenta dalla notifica del predetto provvedimento disponendo per l'eventuale inottemperanza la nomina di un Commissario ad Acta;
- d. il Prefetto di Napoli ha nominato il dott. Amato Vincenzo Commissario ad Acta con provvedimento n. 65967/GAB del 29 ottobre 2013, non avendo le parti provveduto all'adempimento nei termini di legge a quanto disposto nella suddetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484/2009;
- e. la sentenza 1337/12 ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento del compenso ammontante ad € 1.000,00 oltre oneri accessori, spettanti al dott. Vincenzo Amato quale Commissario ad Acta;

CONSIDERATO di dover procedere al pagamento della somma di che trattasi così come rappresentata nella sentenza n. 1337/12 del TAR Campania – Sezione Quarta di € 1.000,00, oneri comprensivi, a favore del dott. Vincenzo Amato al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico della Regione Campania;

RITENUTO che:

- a. la spesa di € 1.000,00 è da considerarsi un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della LR 7/2002;
- b. per il debito fuori bilancio è necessario attivare la procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della LR 7/2002;

DATO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 con la LR n. 3/2014;
- b. la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale con la Delibera n. 92 dell'1.4.2014, ai sensi dell'art. 21, della LR 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che:

- a. nel succitato bilancio gestionale 2014 è previsto il capitolo 124 della spesa denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Dipartimento 55, Direzione Generale 13;
- b. all'interno del suddetto capitolo risulta il capitolo 588 destinato al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002, rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale 04 Tutela per la Salute";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), LR 6 del 2013, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO :

- a. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo 588 denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002" di competenza della Direzione Generale 04 Tutela per la Salute, di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 1.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, rientrante nella competenza operativa della Direzione 13 Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- b. di demandare alla Direzione Generale 04 Tutela per la Salute l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 1.000,00 da assumersi sul capitolo 588, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale con i seguenti riferimenti introdotti all'1.1.12 dal D.L.gs 118 del 23.6.201 sul capitolo così classificato del bilancio 2014

Cap.	IMPORTO €	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGG REGATO	IV PIANO	LIVELLO DEI	COFOG	SIOPE (codice)	SIOPE (codice)
------	--------------	----------	-----------	----------	--------------------	-------------	----------------	-------	-------------------	-------------------

						CONTI		Bilancio)	Gestionale
588	1.000,00	13	07	1	110	1.10.05.04.000	07.2	1.09.01	1913

VISTE:

- a. la L.R. 7/2002;
- b. la L.R. n. 3/2014;
- c. LR 4/2014
- d. la DGR n. 92 dell'1.4.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riporti:

1. di chiedere al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della LR 30.4.2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma di € 1.000,00 quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla sentenza TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione IV – n. 1337/12 a favore del dott. Vincenzo Amato quale Commissario ad Acta;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria, la sentenza n. 4484/09 resa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e la sentenza n. 1337/12 emessa dal TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione IV che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), LR n. 6 del 2013 ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio:
 - 3.1. capitolo di spesa 124: riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.000,00
 - 3.2. capitolo di spesa 588 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.000,00;
4. di demandare alla Direzione Generale 04 Tutela per la Salute l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 1.000,00 da assumersi sul capitolo 588, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi della LR 7/2002, con i riferimenti introdotti all'1.1.2012 dal D.l.gs 118 del 23.6.2011 sul capitolo così classificato del bilancio 2014

CAP.	IMPORTO €	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAG GREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice Gestionale)
588	1.000,00	13	07	1	110	1.10.05.04.000	07.2	1.09.01	1913

5. di subordinare in ogni caso l'atto di liquidazione alla verifica presso l'AGC Avvocatura, della notifica di atti di pignoramento e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al Consiglio Regionale; al Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale 04 Tutela per la Salute – UOD 13 Personale SSR, al Dipartimento 55 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 13 Risorse Finanziarie, UOD 4, all'AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati e impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria, al BURC per la pubblicazione, al Tesoriere Regionale;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	319	del	08/08/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP	UOD/STAFF DIR. GEN.
				52 55	4 13	13 2,4

OGGETTO :

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 L.R. 7 del 2002 Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29.9. 2009 tra Verde Vittorio contro Regione Campania.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Vasco Mario Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	08/08/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		08/08/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. 1731 DEL 30/10/2006

Direzione Generale per la Tutela della Salute - UOD 13 Personale SSR

Il sottoscritto Dr. Mario Vasco, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 13 Personale SSR Ufficio preposto e degli atti tutti, richiamati nella proposta di delibera, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'UOD 13 a messo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

- Dott. Amato Vincenzo nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21.8.1958

Oggetto della spesa:

pagamento compenso spettante al dr Amato Vincenzo quale Commissario ad Acta nominato dal Prefetto di Napoli

Tipologia del debito fuori bilancio:

sentenze emesse dal Tribunale di Torre Annunziata n. 4484/09 e dal TAR Campania Sez. IV n. 1337/12.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a seguito di ricorso promosso dal Sig Verde Vittorio il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro emetteva la sentenza n. 4484/09 a favore dello stesso:

- con detta sentenza n. 1337/12 ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di ottemperare il giudicato formatosi sulla sentenza 4484/09 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ;
- per inottemperanza della predetta sentenza il Prefetto di Napoli con provvedimento n. 65967/GAB del 29.10.2013 ha nominato il dr Vincenzo Amato quale Commissario ad Acta

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito

Sentenze 4489/09 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e n 1337/12 emessa dal TAR Campania Sez. IV e provvedimento del Prefetto di Napoli complessiva somma di € 1.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che l'ordine di pagare emesso dal TAR Campania – sede di Napoli Sezione IV non ammette dilazioni, in quanto costituisce valutazione del danno in via esecutiva;
- che occorre procedere al pagamento della somma di che trattasi rappresentato nelle sentenze innanzi richiamati in favore del dott. Vincenzo Amato quale Commissario ad Acta;
- che il debito di che trattasi, derivante dalle sentenze è da includersi tra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 comma 3 e 5 della L.R. 7/2002, in quanto debito certo, liquido ed esigibile, non previsto in Bilancio;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss.c.c.
- che saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47 co 3 e 4 L.R. 7/2002 per l'importo complessivo di Euro 1.000,00.

La presente si allega alla proposta di delibera, unitamente agli atti riportati nella medesima.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza del Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro n. 4484/09 e sentenza del TAR Campania – Sez. IV n. 1337/12 e provvedimento del Prefetto di Napoli n. 65967/GAB del 29.10.2013..

Il Dirigente ad interim UOD 13
Avv. Antonio Postiglione

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Scalfaro

B.D.R.

€ 34464

Avv. BRUNO RICCIARDELLI
Piazza Bovio, 8
01013 NAPOLI
Tel. 081.497.12.79 PBX
Fax: 081.551.92.79

LAVORO
n. 153/07 sent.
a. 153/07 r. lav.
n. 153/07 r. lav.

ORIGINALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20 DIC. 2010

UNIONE

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Ko...
funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 29.09.2010
seguinte sentenza nella causa iscritta al n. 153/2007 del ruolo generale lavoro
vertente

TRA

Verde Vittorio, nato a Napoli il 26.04.1963, residente in Casoria alla Via
Garibaldi n.31, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Bruno Ricciardelli e Antonella Curto,
presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei alla Via Ten. Ravallese n.3

- ricorrente -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv.to Giuseppe Testa dell'avv.ra regionale, in
virtù di procura generale ad lites per notaio Cimmirò rep. N. 35093 del
17.09.2002 e di provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli alla
via Santa Lucia n. 81

- resistente -

Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione

Con atto depositato in data 14.2.2007 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso
di essere stato assunto a far data dal 1.11.1987 dall'AVIS sede di Pompei e di
essere stato inserito nell'organico della struttura e nell'organizzazione della sede,
con la qualifica di ausiliario e con un orario di lavoro non inferiore alle 28 ore
settimanali, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere
assegnato, provvisoriamente, dalla Regione Campania presso le strutture
individuate nella delibera regionale n. 1667/95, con effetti decorrenti dalla data di
adozione della suddetta delibera, secondo il disposto della legge 107/90.

A tal fine esponeva:

- che l'AVIS, a seguito dell'entrata in vigore della legge 107/90 era stata
disciolta e che il suo rapporto di lavoro era stato interrotto;
- che l'art. 19 della citata legge ha previsto "il trasferimento del personale
dipendente della struttura alla data del 31.12.1988 ...con l'osservanza di
un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, presso le strutture
pubbliche" secondo le modalità di cui al comma 4 secondo cui è
trasferimento è a domanda dell'interessato ma è subordinato al concorso
riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del
Ministro della Sanità 30.1.1982;
- che nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati, di cui all'art. 19
L.10790, la Regione Campania, con atto di giunta n. 1667/95, ha
deliberato di assegnare provvisoriamente alle AA.SS.LL. il personale delle
ex AVIS senza, tuttavia, inserirlo nel relativo elenco;

Emanuela Pocco

153/07

80045 POMPEI - Via Ravallese, 3 - Tel. 081.850.73.73 - 081.850.30.20 - Fax 081.863.67.63
80133 NAPOLI - Piazza Bovio, 8 - Tel. 081.497.12.79 - Fax 081.551.92.79

STUDIO LEGALE RICCIARDELLI

- che nonostante le ripetute istanze esso ricorrente, pur in presenza di tutti i requisiti di legge, non era stato ancora assegnato provvisoriamente alle strutture.

La Regione Campania si costituiva, resistendo al ricorso con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ciò detto, va preliminarmente precisato che sussiste, in relazione al presente giudizio, la giurisdizione del Giudice adito.

Infatti l'art. 68, 1° comma del D.Lgs. 29/93, ha disposto, in via generale, la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed il comma 7 dell'art. 69 trasfuso nel D.lgs 165/01 ha previsto, ai fini del riparto diacronico della giurisdizione, che l'attribuzione all'A.G.O. delle controversie sopra menzionate sia limitata alle "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998".

Pertanto, nella previsione della norma e secondo l'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la competenza giurisdizionale deve essere attribuita al giudice amministrativo per le cause antecedenti al 30.6.1998 ed al giudice ordinario per quelle instaurate successivamente a tale data (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 1809 del 6.2.2003).

Nella fattispecie deve essere evidenziato che il ricorso è stato depositato in data 14.2.2007, quindi in un'epoca in cui la giurisdizione relativa ai rapporti di pubblico impiego c.d. "privatizzato" apparteneva indubbiamente al G.O.; si osserva, inoltre, che anche il tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare all'instaurazione del presente giudizio, è stato esperito nel settembre del 2003, quindi successivamente al discrimine temporale rappresentato dalla data del 30/6/1998.

Inoltre, deve essere sottolineato anche che la Regione Campania solo con il bando del gennaio 2001 ha dato attuazione completa alle disposizioni normative contenute nell'art. 19 della legge 107/90 (bandendo un concorso per il definitivo inquadramento) ed anche numerosi provvedimenti di assegnazione provvisoria del personale ex AVIS sono successivi al 30.6.1998.

Infine, deve anche essere sottolineato, che l'obbligo della Regione non era soggetto a limiti di tempo e che l'unico termine previsto dalla disposizione normativa richiamata aveva una funzione essenzialmente acceleratoria essendo finalizzata ad un veloce trasferimento di tutto il personale.

Né sotto tale profilo può assumere rilevanza la data di adozione della delibera regionale n.1667/95 atteso che, come già sottolineato, l'obbligo imposto alla Regione Campania, dalla legge 107/90, di trasferire tutto il personale dipendente delle ex AVIS in servizio alla data del 31.12.1988, non è soggetto a limiti temporali.

Proprio perché il suddetto obbligo non era soggetto a limiti temporali non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione in ordine alla controversia de qua, il fatto che gli atti stragiudiziali di diffida e costituzione in mora notificati dal ricorrente alla Regione Campania risalgano ad epoca anteriore al 30/6/1998, in quanto ai suddetti atti può essere attribuita solo la valenza di semplici

Emmanuel Rocco

sollecitazioni a provvedere, mentre la vera e propria attivazione della pretesa è avvenuta, attraverso l'inoltro del tentativo obbligatorio di conciliazione e il deposito del ricorso, quando la giurisdizione in materia di pubblico impiego era stata già devoluta al G.O..

Quanto al merito della controversia va osservato che, ad avviso di questo Giudice, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, per i motivi di seguito specificati.

Va, infatti, rilevato che le circostanze dedotte in fatto dal Verde risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente emerge, infatti, che, il Verde era dipendente dell'AVIS già alla data del 31.12.1988 (risulta dipendente, infatti, dal 1.11.1987) e che il rapporto di lavoro subordinato, nonostante fosse stato dichiarato formalmente risolto alla data del 1/12/1994, in realtà era ancora in corso alla data del 31.1.1995 (cfr. foglio di presenza AVIS relativo al mese di gennaio 1995, in atti); inoltre, in mancanza di esplicita contestazione sul punto da parte dell'Amministrazione resistente, deve ritenersi provata l'osservanza, da parte dell'istante, di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali.

In punto di diritto deve essere osservato che la legge 107/90, a seguito dell'entrata in vigore della quale, l'AVIS, venne disciolta, ha disposto all'art. 19 *"il trasferimento del personale dipendente della struttura alla data del 31.12.1988 ...con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, presso le strutture pubbliche"* secondo le modalità stabilite al comma 4, lett. A); il trasferimento viene effettuato a domanda dell'interessato ma è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del Ministro della Sanità 30.1.1982.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati, di cui fa cenno l'art. 19 L.107/90, la Regione Campania, con atto di giunta n. 1667/95, ebbe a deliberare di assegnare provvisoriamente alle AA.SS.LL. NA 1, NA 4 e NA 5, BN ed alle AAOO di Salerno e Caserta (circostanza pacifica e incontestata tra le parti) il personale delle ex AVIS senza, tuttavia, inserire Verde Vittorio nel relativo elenco.

Tutto ciò nonostante il predetto si trovasse nelle condizioni, perché in possesso di tutti requisiti, previste dall'art. 19 L. 107/90, e nonostante le istanze inoltrate alla Regione Campania per ottenere l'assegnazione provvisoria presso le strutture pubbliche.

Tali istanze dimostrano, infine, che la mancata assegnazione non è dipesa dalla volontà del Verde bensì da comportamenti omissivi della Regione Campania.

Orbene, a giudizio dello scrivente, appare evidente che la normativa sopra richiamata, pacificamente applicabile al caso di specie, evidenzia la fondatezza della pretesa.

La domanda relativa all'accertamento del diritto preteso dal Verde deve, dunque, essere accolta e va, conseguentemente dichiarato il suo diritto ad essere assegnato provvisoriamente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di G.R. 1667/95 e successive rettifiche con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16.9.2003 (data in cui è stato notificato alla Regione Campania il tentativo di conciliazione proposto dal Verde).

L'accoglimento della domanda da epoca successiva rispetto a quella di adozione della delibera n.1667/95 (come invece richiesto in ricorso), nonché l'obiettivo controvertibilità della fattispecie de qua, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza la Regione Campania va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Verde Vittorio con ricorso del 14/2/2007 nei confronti di Regione Campania così provvede: a) accoglie parzialmente la domanda del ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Verde Vittorio ad essere assegnato provvisoriamente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di G.R. 1667/95 e successive rettifiche, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16/9/2003; b) condanna la Regione Campania al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1000,00, di cui euro 550,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione; c) compensa la restante metà delle spese.

Torre Annunziata, li 29/9/2010

IL CANCELLIERE
Emilia Salomone

Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco

Depositato in Cancelleria

Il.....

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Emilia Salomone



N. 01337/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05465/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5465 del 2011, proposto da:
Vittorio Verde, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Ricciardelli
e Antonella Curto, con domicilio eletto presso Bruno Ricciardelli in
Napoli, piazza G. Bovio N. 8;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 4484 del 29.09.2009, pubblicata in data
26.10.2009, notificata in data 21.12.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott.

Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29.09.2009, pubblicata in data 26.10.2009, la Regione Campania veniva condannata ad assegnare provvisoriamente il ricorrente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di GR 1667/95 e successive rettifiche, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16.09.2003;

che avverso tale sentenza non veniva proposto appello, come da certificazione della cancelleria del 29.09.2011;

che, tuttavia, la Regione persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata; assegnarsi alla Regione Campania il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;

DIRITTO

CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;
che, infatti, la sentenza in questione è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 29.09.2011, e che la Regione non ha provato l'ottemperanza alla predetta sentenza, anzi non si è neppure costituita;
che, nella fattispecie, l'obbligo conformativo derivante dal giudicato va individuato nell'attuazione del diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria alle strutture pubbliche, indicate dalla delibera di G.R. n. 1667/95, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16/09/03 e al pagamento delle spese processuali;
che, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di eseguire, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 4484/2009 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 8831/2007);
che l'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti

necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

che le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico della Regione intimato e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore;

che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell'inadempiente Regione e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;

CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

1. dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe; per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio), che provvederà, su istanza della parte interessata, nei

sensi e nei termini di cui in motivazione;

2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

3. Condanna la Regione Campania a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Il Prefetto della Provincia di Napoli

Gab/Pers.Pref.

PREMESSO CHE:

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sez.IV[^] - con sentenza n. 1337/2012 depositata il 20 marzo 2012, ha disposto la nomina di un Commissario "ad acta", per l'ottemperanza della sentenza n. 4484 del 29/9/2009 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso proposto da Verde Vittorio contro Regione Campania;

VISTA la prefettizia n.62656 del 17 ottobre 2013, con la quale è stata invitata la Regione Campania a far conoscere notizie circa l'avvenuta ottemperanza all'obbligo di conformarsi a quanto statuito con la suddetta sentenza ;

CONSIDERATO che alla data odierna non è pervenuta alcun riscontro da parte della Regione Campania, alla citata richiesta;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'attivazione delle funzioni commissariali;

VISTO l'art. 37 della legge n.1034/1971;

DECRETA

Il dr. Vincenzo Amato - Funzionario amministrativo - in servizio presso quest'Ufficio Territoriale del Governo, è designato, quale Commissario "ad acta" per dare esecuzione alla pronunzia giurisdizionale indicata in premessa.

Napoli, 29 ottobre 2013

Il Prefetto
(Musolino)

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 del comma 3 Regolamento Giunta)

Si precisa che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 è stata emanata in data 29.9.2010 anziché il 29.9.2009.
